



COMUNE DI GUARDABOSONE

Provincia di Vercelli

Allegato A) Deliberazione C.C.n.16/2017

Revisione straordinaria

del

processo di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 24 D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175)

Premessa

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione n. 124, costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Secondo quanto previsto dal predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Ai fini del citato articolo 24 devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- b) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- c) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art.4, T.U.S.P., sopra citato;
- d) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- e) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- f) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- g) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- h) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- i) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016) e , conseguentemente, è oggetto di accesso civico.

Le partecipazioni societarie dell'ente

Il Comune di Guardabosone partecipa al capitale delle seguenti società:

- Atap Spa
- CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.a.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono state oggetto del *Piano 2015* e della relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 190/2014).

Per completezza, si precisa che il comune, fa parte della Comunità Montana Valsesia (ora Unione Montana dei Comuni della Valsesia) .

L'adesione all'Unione Montana e la partecipazione ai Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono state oggetto del *Piano 2015* e, di conseguenza, della presente relazione conclusiva.

Atap Spa

La società A.T.A.P. S.p.A. opera nel settore dei trasporti pubblici locali; in particolare gestisce il servizio di trasporto pubblico nell'area delle province di Vercelli e Biella.

La società è interamente pubblica.

La quota societaria posseduta è di n. 4.658 azioni, pari allo 0,029% del capitale sociale di € 26.588.024,00

Tipologia di partecipazione: diretta

Numero amministratori: 5;

Numero direttori/dirigenti:2 (non nominati dal Comune);

Art. 4 commi 1 e 3 T.U.S.P.:

- La società svolge un servizio di interesse generale a rilevanza economica, coerente con le finalità istituzionali del Comune.
- Il Comune non possiede altre partecipazioni societarie che si occupano dei medesimi servizi locali.
- A carico del Comune non ci sono costi di funzionamento.

Requisiti art. 5, commi 1 e 2 del T.U.S.P.: i requisiti previsti dai commi citati sono rispettati.

Art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:

in sede di analisi della partecipazione societaria si ritiene di consolidare e fare proprie con la presente relazione le determinazioni assunte con le deliberazioni di alienazione della G.C. n. 15/2016 di indirizzo di modifica del Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate di questo Ente.

Nel corso del 2016 e comunque al 23/09/2016, in esecuzione alla citate deliberazioni, questa Amministrazione, con riferimento alla partecipazione societaria in ATAP Spa, preso atto della:

- Nota della Provincia di Biella n. 15418 in data 05.07.2016 con la quale veniva comunicato l'accordo congiunto tra la Provincia di Vercelli e la Provincia di Biella per l'alienazione delle rispettive quote di partecipazione in ATAP e conseguente richiesta di aderire alla vendita congiunta anche per le quote possedute da questo Comune;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 01.08.2016 di formale adesione alla proposta della Provincia e conseguente modifica del Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate;
- Adesione formale alla proposta di alienazione delle quote possedute dal Comune di Guardabosone al miglior offerente come conseguiranno dalla gara pubblica in corso di svolgimento da parte della Provincia di Biella, anche in nome e per conto anche della Provincia di Vercelli – giusta propria nota Prot. 15418 in data 05/07/2016;
- Avviso di gara per la cessione unitaria mediante asta pubblica della partecipazione azionaria nella società ATAP Spa della Provincia di Biella e della Provincia di Vercelli
- termine di ricevimento offerte: ore 12 del 30 novembre 2016

Aggiornamento:

Ad oggi, a seguito di contatti con la Provincia di Biella, è emerso che:

- l'avviso di gara per la cessione unitarie mediante asta pubblica delle quote, la cui scadenza era fissata per il giorno 30/11/2016, è andata deserta;
- è stata acquisita una nuova relazione di perizia alla data del 31/12/2016;
- verrà esperita, previa formale comunicazione a tutti i Comuni aderenti alla procedura, nuovo avviso di gara con offerte a ribasso;

Si auspica la conclusione della procedura entro il 23/03/2018, sarà cura degli uffici provvedere a monitorare l'avanzamento della procedura di alienazione, messa in atto dalla Provincia.

Cordar Valsesia Spa

La suddetta società è interamente pubblica, il Comune di Guardabosone detiene il 0,0004% del capitale sociale di € 250.000,00.

La società gestisce il servizio pubblico di interesse generale del Servizio Idrico Integrato con la gestione delle reti, degli impianti ed altre dotazioni patrimoniale di competenza comunale per il periodo di salvaguardia stabilito dalla Autorità d'Ambito.

Tipologia di partecipazione: diretta

Numero amministratori: 3; Numero direttori / dirigenti: 1 (non nominati dal Comune)

Art. 4 commi 1 e 3 T.U.S.P.:

- La società svolge un servizio di interesse generale coerente con le finalità istituzionali dell'ente.
- Il Comune non possiede altre partecipazioni societarie che si occupano dei medesimi servizi locali

Requisiti art. 5, commi 1 e 2 del T.U.S.P.: i requisiti previsti dai commi citati sono rispettati.

Art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:

Come già precisato nel *Piano 2015*, l'amministrazione **intende conservare la propria partecipazione della Società CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.**

Pertanto, nel corso del 2016 e comunque al 23/09/2016, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della società.